REGOLAMENTO (CEE) N. 3474/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1981

relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dall'Ungheria negli anni 1981 e 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che l'Ungheria si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità ad un quantitativo annuo di 10 050 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con ossa, e di 1 150 tonnellate di carni fresche e refrigerate ; che tale accordo prevede altresì la possibilità di utilizzare anticipatamente, nel corso di un anno, una proporzione limitata del quantitativo convenuto per l'anno successivo ;

considerando che l'Ungheria ha chiesto alla Comunità di prevedere l'importazione nel 1981 di un quantitativo supplementare di 1 000 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, che vanno dedotte dal quantitativo da importare per il 1982 ; che la situazione del mercato consente di soddisfare tale richiesta ;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dall'Ungheria in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a :

— 11 050 tonnellate espresse in peso carcassa con osso per il 1981 ;
— 9 050 tonnellate espresse in peso carcasse con osso per il 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.